

Codice A1617A

D.D. 18 marzo 2025, n. 177

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Istanza di Autorizzazione di interventi sottoposti a vincolo idrogeologico. Progetto Life19 NAT/IT/000883 "Life Insubricus - Azioni urgenti per la conservazione a lungo termine del Pelobate Fosco Insubricus nel suo areale di distribuzione. - Azione 4 pianificazione esecutiva dell'Azione C6. - "Interventi per la conservazione a lungo termine del Pelobate fuscus insubricus



ATTO DD 177/A1617A/2025

DEL 18/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Istanza di Autorizzazione di interventi sottoposti a vincolo idrogeologico. Progetto Life19 NAT/IT/000883 “Life Insubricus - Azioni urgenti per la conservazione a lungo termine del Pelobate Fosco Insubricus nel suo areale di distribuzione. – Azione 4 pianificazione esecutiva dell’Azione C6. - “Interventi per la conservazione a lungo termine del Pelobate fuscus insubricus nell’ambito della Zona Speciale di Conservazione IT1130004 del Lago di Bertignano in Comune di Viverone e dello Stagno presso la strada di Roppolo nel territorio comunale di Roppolo” Richiedente: Ente di gestione delle aree protette del Po Piemontese (C. F. 95000120063).

Visti:

- l’istanza di autorizzazione presentata dall’Ente di gestione delle aree protette del Po Piemontese, pervenuta al Settore scrivente in data 21/10/2024 prot. n. 177509, per il Progetto Life19 NAT/IT/000883 “Life Insubricus - Azioni urgenti per la conservazione a lungo termine del Pelobate Fosco Insubricus nel suo areale di distribuzione. – Azione 4 pianificazione esecutiva dell’Azione C6. - “Interventi per la conservazione a lungo termine del Pelobate fuscus insubricus nell’ambito della Zona Speciale di Conservazione IT1130004 del Lago di Bertignano in Comune di Viverone e dello Stagno presso la strada di Roppolo nel territorio comunale di Roppolo”, su superfici di cui al foglio Foglio 5 mappali 103,104,105, al Foglio 9 mappali 5, 6, 11, 48, 95, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 165, 166, 228, 235, Foglio 10 mappali 59, 60, 61, 62, 63, 82, 83 del N.C.T di Viverone (BI) al Foglio 9 mappali 3, 5, e al Foglio 10 mappali 254, 255 del N.C.T di Roppolo (BI)
- la nota prot. n. 182761 del 29/10/2024 di richiesta del parere sugli aspetti geologici di competenza inviata al Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;

- la richiesta di integrazioni del Settore Tecnico Piemonte Nord con nota prot. n. 182756 del 29/10/2024;

- le integrazioni trasmesse dall'Ente di gestione delle aree protette del Po Piemontese con nota n. prot. 21670 del 11/02/2025;

- le integrazioni trasmesse volontariamente dall'Ente di gestione delle aree protette del Po Piemontese con nota n. prot. 29323 del 24/02/2025 e con nota prot. n. 39979 del 12/03/2025;

Preso atto:

- del verbale del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, del 30/10/2024 pervenuto in data 05/11/2024 con nota prot. n. 51977 e conservato agli atti del Settore A1617A, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

- del verbale di istruttoria tecnica forestale del 13/03/2025, conservato agli atti del Settore A1617A, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile sotto l'aspetto forestale ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati e ai sopralluoghi effettuati finalizzati a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico e forestale delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

- l'intervento previsto interessa:

una superficie individuata al NCT del Comune di Viverone (BI) ai seguenti fogli

- Foglio 5 mappali 103,104,105;
- Foglio 9 mappali 5, 6, 11, 48, 95, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 165, 166, 228, 235;
- Foglio 10 mappali 59, 60, 61, 62, 63, 82, 83;

una superficie individuata al NCT del Comune di Roppolo (BI) ai seguenti fogli

- Foglio 9 mappali 3, 5,;
- Foglio 10 mappali 254, 255;

- la superficie complessiva interessata è di circa di 15.715 m², dei quali circa 9.468 m² totalmente boscata, con una movimentazione di terra pari a circa 2.083 m³;

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi, dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di soggetto pubblico e le opere sono realizzate con il concorso finanziario Comunitario;

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 4/2009 comma 7, lettera b), presa visione della documentazione tecnica trasmessa dal proponente, ed in particolare del punto 6 della relazione Integrativa Gennaio 2025 riguardante stralcio del piano di Gestione della Zona Speciale di Conservazione IT1130004 Lago di Bertignano e stagni di Roppolo, approvato con D.G.R. n. 53-7314 del 30/07/2018, si

conferma che per la trasformazione dei terreni boscati prevista in progetto trova applicazione la deroga di cui alla lettera b) del predetto articolo (interventi finalizzati al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o di pianificazione di dettaglio), pertanto la compensazione non è dovuta.

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'Ente di gestione delle aree protette del Po Piemontese per il Progetto Life19 NAT/IT/000883 "Life Insubricus - Azioni urgenti per la conservazione a lungo termine del Pelobate Fosco Insubrico nel suo areale di distribuzione. – Azione 4 pianificazione esecutiva dell'Azione C6. - "Interventi per la conservazione a lungo termine del Pelobate fuscus insubricus nell'ambito della Zona Speciale di Conservazione IT1130004 del Lago di Bertignano in Comune di Viverone e dello Stagno presso la strada di Roppolo nel territorio comunale di Roppolo", su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore regionale Tecnico Regionale Biella Vercelli del 30/10/2024 pervenuto in data 05/11/2024 con nota prot. n. 51977 e nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere forestale espresso dal funzionario del Settore scrivente in data 13/03/2025 che si riportano integralmente;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, l'Ente di gestione delle aree protette del Po Piemontese per il Progetto Life19 NAT/IT/000883 "Life Insubricus - Azioni urgenti per la conservazione a lungo termine del Pelobate Fosco Insubrico nel suo areale di distribuzione. – Azione 4 pianificazione esecutiva dell'Azione C6. - "Interventi per la conservazione a lungo termine del Pelobate fuscus insubricus nell'ambito della Zona Speciale di Conservazione IT1130004 del Lago di Bertignano in Comune di Viverone e dello Stagno presso la strada di Roppolo nel territorio comunale di Roppolo", su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore regionale Tecnico Regionale Biella Vercelli del 30/10/2024 pervenuto in data 05/11/2024 con nota prot. n. 51977 e nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere forestale espresso dal funzionario del Settore scrivente in data 13/03/2025 che si riportano integralmente:

Parere geologico di competenza del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, del 30/10/2024:

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17.01.2018; in corso d'opera si dovrà porre attenzione all'area posta nei pressi del torrente Ostola verificando la stabilità dei manufatti, inoltre per quanto attiene i riporti di materiale frantumato i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità e, se del caso, effettuare le verifiche geotecniche di cui al Decreto Ministeriale sopracitato, per il controllo a mezzo di analisi di stabilità dei pendii e conseguentemente sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;
2. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;
3. dovrà essere realizzato e mantenuto un idoneo sistema di raccolta delle acque superficiali, finalizzato all'allontanamento delle stesse acque negli impluvi/sistemi di raccolta esistenti ;
4. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della l.r. 4/2009;
5. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
6. l'eventuale materiale in eccedenza dovrà essere sistemato in loco per l'inserimento ambientale o conferito presso discariche autorizzate;
7. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
8. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi se del caso progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
9. occorrerà attenersi scrupolosamente alle risultanze e indicazioni contenute nella "Relazione geologica" del marzo 2024 a firma del Dott. Geol. Maro Lano sia nella "Relazione forestale" del

marzo 2024 a firma del Dott. Agr. Stefano Assone;

Parere forestale del 13/03/2025 a firma del funzionario incaricato per l'istruttoria:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra;
2. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
3. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
4. tutte le superfici d'intervento dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
5. nelle zone rinaturalizzate dovranno essere effettuate le operazioni di controllo delle specie infestanti;
6. tutte le scarpate e in particolare quelle in riporto dovranno essere inerbite mediante idrosemina o altra tecnica entro 3 mesi dall'esecuzione dei lavori di riprofilatura delle superfici.
7. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Vercelli al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di soggetto pubblico e le opere sono realizzate con il concorso finanziario Comunitario;

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 4/2009 comma 7, lettera b), presa visione della documentazione tecnica trasmessa dal proponente, ed in particolare del punto 6 della relazione Integrativa Gennaio 2025 riguardante stralcio del piano di Gestione della Zona Speciale di Conservazione IT1130004 Lago di Bertignano e stagni di Roppolo, approvato con DGR 53-7314 del 30/07/2018, si conferma che per la trasformazione dei terreni boscati prevista in progetto trova applicazione la deroga di cui alla lettera b) del predetto articolo (interventi finalizzati al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o di pianificazione di dettaglio), pertanto la compensazione non è dovuta.

La presente autorizzazione:

- 1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle

norme vigenti;

- 4. si intende rilasciata:

- a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
- b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
- c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere istruttorio parte integrante del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Piemonte Nord. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro